

## FAQ 22 gennaio 2019

### Avviso “Sostegno alle imprese danneggiate dal sisma del 24/8/2016 – art. 20 DL 189/16”

#### 1. È ammissibile un attività agrituristica?

Sì, le attività agrituristiche sono ammissibili e nel caso di De Minimis si applica il Reg. (UE) 1407/2014 (con relativo massimale di 200.000 Euro) come previsto al comma 2 dell'articolo 1 del Reg. (UE) 1408/2014 della Commissione per gli aiuti De Minimis nel settore agricolo.

Va precisato però che l'attività riguardante l'alloggio (codice ATECO 55.20.52 “Attività di alloggio connesse alle aziende agricole”) rientra nel settore Turismo, a differenza di quella riguardante la ristorazione (codice ATECO 56.10.12 “Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole”).

Pertanto, per quanto riguarda:

- l'attribuzione della riserva per i “progetti di investimento nei settori Turismo e Agroindustria” di cui all'art. 1, comma 5 dell'Avviso, e
- la maggiore percentuale (70% invece che il 50%) di spese ammissibili per la costruzione ed acquisto dell'immobile, incluse quelle per la ristrutturazione, “per i Progetti di Investimento aventi ad oggetto lo svolgimento di attività turistiche di cui alla sezione I, divisione 55 della classificazione ATECO 2007” di cui all'art. 6, comma 5, punto (ii) dell'Avviso,

si fa riferimento alla prevalenza (più del 50%) delle Spese Ammissibili previste dal Progetto direttamente riconducibili all'attività di alloggio e pernottamento rispetto a quelle relativi ad altre attività.

#### 2. Le aziende agricole con non hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi o i bilanci (regime di esonero) cosa devono allegare al Formulario per la verifica del punteggio di cui al criterio n. 3 “Rilevanza patrimoniale dell'investimento”?

Per le aziende agricole che sono in regime di esonero, avendo un volume di affari inferiore a 7.000,00 euro che li esonera da qualsiasi obbligo contabile e dichiarativo, si assume che il valore degli investimenti netti preesistenti sia pari a zero e quindi per il calcolo del punteggio di cui al criterio 3 “Rilevanza patrimoniale dell'investimento” il denominatore del rapporto è posto pari ad uno, come previsto all'articolo 7, comma 4, lettera a) dell'Avviso. L'agricoltore può presentare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per attestare di essere in regime di esonero.

#### 3. È ammissibile un attività di Trasporto Merci su strada per conto terzi?

Sì, l'attività di trasporto merci su strada per conto terzi è ammissibile, ma con le limitazioni, indicate nel Reg. (UE) 1407/2018 “de minimis”. Tali limitazioni riguardano l'importo massimo concedibile in un triennio ad un Impresa Unica (massimale), che non può superare i 100.000 euro, e il divieto di concedere aiuti per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

Si fa presente che lo stesso Regolamento permette di raggiungere il massimale di Euro 200.000 se l'Impresa Unica esercita altre attività economiche oltre al trasporto di merci su strada per conto terzi, a condizione che la quota eccedente ai 100.000 Euro riguardi progetti ed investimenti direttamente riconducibili a tali altre attività economiche.

#### 4. Quando si considera valida la scheda AeDES ai fini del punteggio?

La scheda AeDES ha rilievo al fine del relativo punteggio (criterio 1) per le imprese che alla data del 24 agosto 2016 svolgevano una attività economica nell'immobile oggetto della scheda.

Non hanno pertanto rilevanza nei casi:

1. di startup, incluse le attività economiche che risultavano inattive alla data del 24 agosto 2016 (nuove attività economiche);

2. negli altri casi in cui nell'immobile oggetto della scheda AeDES non risultava svolgersi una attività economica da parte dell'impresa richiedente alla data del 24 agosto 2016.

Nel caso di acquisto di azienda o di ramo di azienda, la scheda ha rilievo solo se in tale azienda o ramo d'azienda sia compresa la disponibilità dell'immobile oggetto della scheda AeDES e se l'attività economica oggetto del Progetto presentato sia svolta nel medesimo immobile.

**5. Un leasing stipulato prima del 24 agosto 2016 è considerato una spesa ammissibile? Quanti canoni possono essere rimborsati?**

No. Gli acquisti oggetto di agevolazione di cui all'art. 6, comma 4, devono essere successivi alla data di presentazione della domanda o nel, caso di regime De Minimis, al 24 agosto 2016. La data dell'acquisto è quella dell'impegno giuridicamente vincolante che rende irreversibile l'acquisto (Avvio del Progetto, p. 44 dell'appendice 3 – Definizioni). Un contratto di leasing è un impegno giuridicamente vincolante e pertanto la sua stipula in data antecedente il 24 agosto 2016 rende non ammissibile l'investimento sottostante.

**6. Qualora l'investimento fosse già iniziato al momento di presentazione della domanda, lo stesso può essere inserito al numeratore e al denominatore per il calcolo del criterio n. 3 Rilevanza patrimoniale dell'investimento?**

Nel caso di ricorso al regime De Minimis l'investimento può essere già iniziato al momento della presentazione della domanda, ma successivamente al 24 agosto 2016. In questo caso gli investimenti netti preesistenti da porre al denominatore del rapporto per il calcolo del criterio n. 3 "Rilevanza patrimoniale dell'investimento", sono quelli risultanti dall'ultimo bilancio (o dichiarazione dei redditi) chiuso precedentemente alla data di Avvio del Progetto ("Note a corredo della griglia di punteggi priorità" di cui all'appendice I all'Avviso). Al numeratore vanno indicati gli investimenti inclusi nel Progetto, sia già sostenuti alla data della domanda, ma successivamente alla data del 24 agosto 2016, sia eventualmente da sostenere successivamente alla data della domanda.

**7. Nell'incremento occupazionale possono essere inseriti eventuali soci che saranno assunti a seguito del Programma di Investimento?**

Si. Per il punteggio relativo al criterio 2 "Incremento occupazionale generato per effetto degli investimenti" rilevano i lavoratori regolarmente iscritti al libro paga ed assunti con uno dei contratti di lavoro dipendente previsti all'art. 7, comma 3, lettera c), che possono comprendere anche i soci dell'impresa beneficiaria del contributo.

**8. Nel caso di società di produzione di audiovisivi sono ammissibili le spese relative ai diritti di autore.**

Tali spese non sono riconducibili ad una delle fattispecie previste nell'Avviso all'art. 6 comma 4, in coerenza con il Decreto Interministeriale del 10 maggio 2018. La lettera d) del citato all'art. 6 comma 4 prevede esclusivamente i "diritti di proprietà industriale" e non anche i "diritti di utilizzazione delle opere di ingegno", distinguendo quindi fra le due fattispecie previste dall'art. 2424 del codice civile, voce B3 dell'attivo patrimoniale.